



Milano li 11 Gennaio 2021

**Onorevole**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**VII COMMISSIONE CULTURA**

**com\_cultura@camera.it**

Oggetto: Osservazioni e rilievi - Legge 8 Agosto 2019 nr. 86 – Atti nr. 226

Onorevole Commissione, Onorevoli Deputati,

Facendo seguito all'invito pervenuto ed in riferimento a quanto emarginato nell' oggetto, l'A.I.A.C.S - Assoagenti, quale portavoce della categoria degli agenti sportivi associati, sottopone alla Loro sensibilità alcuni osservazioni e rilievi afferenti il provvedimento legislative de quo.

Nel merito il documento preso in visione soddisfa, in gran parte, le esigenze di trasparenza e tutela della professione di agenti avanzate dalla nostra Associazione.

Apprezzabile, innanzitutto, il riferimento alla pubblicazione di un **Codice Etico (art. 12 comma 2)**, la cui violazione "è fonte di responsabilità anche disciplinare, per l'agente sportivo", alla cui redazione sarebbe delegato il CONI ed alla cui stesura l'A.I.A.C.S. – Assoagenti si propone di partecipare, giusta il ruolo associativo svolto.

L' esigenza di trasparenza , da sempre anelata dall' Associazione, trova altresì conforto nel testo di cui **all'art. 8 ( compenso), comma 4**, che prevede l'obbligo "per la società sportiva e per i lavoratori sportivi di comunicare al CONI ed alla Federazione Sportiva Nazionale competente l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto".

Senza voler derogare ai principi di tutela della privacy, al fine di rendere cristallina e trasparente l'attività degli agenti nei confronti dei clubs, dovrebbe essere obbligatorio, come del resto traspare dal documento legislativo oggetto di rilievo, per questi ultimi, l'indicazione dei dati analitici dei pagamenti effettuati ai singoli agenti. Si vuole, con tale soluzione, consentire di certificare i rapporti che i clubs hanno con i singoli agenti, talvolta sempre con gli stessi agenti tanto da far diventare questi ultimi sinergici al club stesso.

---

Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società - A.I.A.C.S.

Sede legale: Via Corridoni, 11 - 20122 Milano Italia – Sede operativa: Corso Milano, 15 - 20900 Monza Italia

Tel. +39 039 2290468 – email: info@aiacs.org

Codice fiscale 97089570150 - Partita IVA 05718441008



Altro obiettivo è chiaramente di natura economico – finanziaria e fiscale onde consentire un controllo specifico dei flussi di denaro tra clubs ed agenti.

L'obbligo di indicazione dei dati analitici consentirebbe, tra l'altro, di evidenziare, come detto, i flussi di denaro fuoriusciti dai clubs, molte volte destinati sempre agli stessi agenti.

Dietro tali reiterate attività potrebbe celarsi una condivisione di interessi tra i dirigenti del club e l'agente con una sorta di società di fatto. Ad essere coinvolti, in tal caso, sarebbero soggetti tesserati, sotto il controllo della FIGC, passibili di sanzione disciplinare. Ecco, dunque, che l'intervento normative che vieti e sanzioni ogni eventuale rapporto di tale tipologia potrebbe essere opportuno ed urgente

Altrettanto fondamentale risulta la previsione, non rilevata nella bozza sottoposta alla attenzione della scrivente Associazione, che riconosca la necessità di **adottare provvedimenti di natura fiscali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**. La problematica fiscale assume, in riferimento alla professione di agente, stante l'attività di intermediazione espletata, un aspetto importante, ad oggi essa problematica non risulta normativamente chiarita ma, al contempo, gli agenti ed i lavoratori sportive sono sottoposti ad interventi sanzionatori dei competenti Organi. La fattispecie disciplinata dal Decreto de quo, tra l'altro, configura l'attività di agente come una sorta di "mediazione negoziale atipica", diversa dalla descrizione professionale di cui alla normativa vigente, con le conseguenti diverse qualificazioni tributarie.

La scrivente Associazione sollecita, pertanto, una integrazione del testo legislativo che preveda un intervento all'uopo e la costituzione di un tavolo di lavoro tra le stesse Autorità fiscali, quelle governative e le Associazioni di categoria.

**L'art. 5 (contratto di mandato sportivo), comma 3**, del documento di cui all'oggetto prevede "il contratto di mandato sportivo non può essere stipulato dall'agente sportivo **con non più di due soggetti** da lui assistiti". L'attuale normativa, di cui ai Regolamenti professionali in vigore (FIFA, CONI, FIGC) consente la possibilità per gli agenti di assistere tutte le parti interessate (club cedente, club acquirente, calciatore), non solo due parti come previsto nel provvedimento legislativo. La novità disciplinare rappresenta un limite alle facoltà ed ai poteri professionali degli agenti, oltre ad essere contraddittoria con la figura giuridica del mediatore cui si confà la professione di agente.

I rapporti plurimi tra agente – club e calciatore ovvero tra agente e clubs, sono normativamente disciplinati da una autorizzazione specifica al conflitto di interessi, come previsto negli attuali Regolamenti in vigore, autorizzazione da rilasciarsi al momento del sorgere della ipotesi di conflitto di interessi. Una limitazione, così come posta dal decreto de quo, rappresenterebbe una deroga alla normativa sportiva in vigore (Regolamento FIFA, Regolamento CONI, Regolamento FIGC) e, soprattutto, graverebbe gli agenti italiani di un limite professionale pregiudizievole rispetto agli omologhi iscritti in alter Federazioni sportive internazionali, disciplinati appunto dalla normativa sportiva in vigore.

---

Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società - A.I.A.C.S.

Sede legale: Via Corridoni, 11 - 20122 Milano Italia – Sede operativa: Corso Milano, 15 - 20900 Monza Italia

Tel. +39 039 2290468 – email: info@aiacs.org

Codice fiscale 97089570150 - Partita IVA 05718441008



**L'art. 6 (incompatibilità e conflitto di interessi) comma 5** disciplina il divieto per “l’agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi potenziali destinatari delle attività di cui ll’art. 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità”. L’argomento affrontato è di primaria importanza. Il malcostume che avvolge taluni agenti è riferito alla cd “compravendita di procure” che coinvolge, altresì, calciatori, congiunti degli stessi ed amici i quali, in cambio di benefits, di qualsivoglia provenienza, decidono di interrompere il rapporto di collaborazione con l’agente per sottoscrivere un impegno con un nuovo agente.

La previsione citata si rivolge all’agente sportivo, quale persona fisica. Sarebbe, ad adiuvandum, utile far riferimento anche alle società di agenti, persone giuridiche. La sanzionabilità dovrebbe essere, in tali casi, estesa all’intero consesso societario.

Il divieto de quo dovrebbe estendersi, altresì, all’acquisizione dei diritti di immagine del calciatore, spesso anche minore di età, da parte di agenti attraverso società direttamente o indirettamente riferibili agli stessi professionisti. Senza voler derogare alla libertà imprenditoriale tutelata dalla normativa codicistica e costituzionale, nel caso di specie è possibile verificare se l’acquisizione dei diritti di immagine rappresenti una attività imprenditoriale fondata su interessi economici ovvero su interessi speculativi volti ad acquisire il consenso dell’atleta alla sottoscrizione di un mandato di rappresentanza. Un previsione normative statuaria ad hoc consentirebbe al CONI nonché alla singola Federazione, nella fattispecie, di sottoporre i propri tesserati a controlli anche su quelle che sono attività collaterali quali appunto l’utilizzo dei diritti di immagine. Si potrebbe così verificare facilmente come i calciatori la cui immagine sia meritevole di investimento imprenditoriale, siano pochissimi a fronte di investimenti molteplici da parte di soggetti legati direttamente ovvero indirettamente agli agenti. Inspiegabile pertanto sarebbe l’investimento di denaro ingente a fronte di un introit esiguo.

Sempre in riferimento al medesimo argomento, una soluzione proponibile riguarda il coinvolgimento sanzionatorio degli stessi atleti; potrebbe rappresentare un deterrente fondamentale al compimento di azioni e comportamenti sanzionabili.

Nell’ampia normativa destinata alla disciplina delle modalità operative degli agenti, oggetto comunque di Codice Etico di categoria in fieri, rientra anche un esplicito divieto indirizzato agli agenti di avere contatti con calciatori già assistiti da altro agente, salvo che tale intervento sia preceduto da autorizzazione dell’agente mandatario.

Altra fattispecie sanzionabile dovrebbe riguardare le frequenti sollecitazioni sleali e scorrette che taluni agenti, al fine di accaparrarsi il cliente calciatore, rivolgono allo stesso atleta onde non corrispondere il compenso all’agente mandatario ovvero al precedente agente che avrebbe comunque maturato la remunerazione.

**L’art. 9 (Società di agenti sportivi) disciplina al comma 3** l’obbligo di deposito, tra l’altro, “dell’elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori”. Tale fattispecie è accolta con



particolare favore dagli agenti, proprio nel rispetto della trasparenza pretesa, perchè servirebbe a tutelare soprattutto i fruitori dell'attività degli agenti, in primis i calciatori, in particolare i minori che spesso sono avvicinati da soggetti sconosciuti non catalogabili nè conoscibili. L'obbligo di inserire i nominativi negli organi societari consentirebbe di salvaguardare tali esigenze.

Infine si sottopone all'attenzione della Onorevole Commissione la fattispecie rilevante l'attività di agente dei calciatori che potrebbe iscriversi a professione a sè stante, disciplinata da normativa statutale conforme alle libere professioni, anche alla luce delle vigente legislazione che obbliga l'acquisizione di titolo abilitativo per quanti vogliono svolgere la professione, prevedendo anche una garanzia previdenziale ad oggi non disciplinata. Sarebbe un percorso nuovo da intraprendere che darebbe un rilievo maggiore ad una professione in costante crescita e soprattutto molto ambita dalle giovani generazioni.

Nel ribadire la totale disponibilità dell'AIACS – Assoagenti a contribuire alla stesura del testo normativo definitivo ovvero a fornire eventuali suggerimenti operativi e nel reiterare i ringraziamenti per la sensibilità manifestata nei confronti della categoria, porgiamo

Distinti saluti

A.I.A.C.S - Assoagenti